



Comune di CASTELLABATE

Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

Ufficio del Sindaco

tel. 0974.962302 – fax 0974961188 – sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S.Maria

Prot. nr. _____ del _____

Rif. prot. nr.14094 del 11.05.2018

ORDINANZA SINDACALE NR. 11 DEL 5.7.18

OGGETTO: Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool;

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 50, comma 7, recita: *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;
- che la Circolare n. 557/PAS. 7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, precisa che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *"esercizi pubblici"*;
- che la Direttiva della Comunità europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.lgs. n. 59 26/03/2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di*



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it

pubblico interesse tra le quali.... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica....la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività...possono...essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”;

VISTO:

- l'art. 8 lett. h) del D.Lgs. 59/2010 che definisce come di seguito i motivi imperativi di interesse generale: “h) motivi imperativi di interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano”;
- il Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, che consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d Salva Italia) all'articolo 31, comma 2, recita “...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

CONSIDERATO:

- che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo “...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza di competenza esclusiva dello Stato”;
- che il 23 dicembre 2011 il TAR Campania sezione Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che “...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ... né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria”;
- che con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: “avuto già avuto modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it

- possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
- che con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che “le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL”;
 - che il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione” e afferma anche che “...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c. 2. del D.L. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.”;
 - che il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: “...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.E.E.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”;
 - che il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spengimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
 - che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it

RITENUTO necessario,:

- adottare un provvedimento con una doppia natura e cioè di regolazione di orari di esercizio delle attività sopra descritte e contingibile ed urgente per quanto attiene all'apertura di nuove attività, a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;
- intervenire con urgenza per contrastare il fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo al fine di evitare che una sua diffusione possa pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

ai sensi dell'articolo 50 commi 5 e 7 del decreto legislativo 267/2000 e nelle more dell'adozione di specifica regolamentazione comunale

ORDINA

a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza

- 1) È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 T.U.L.L.P.S., localizzati a meno di 300 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:
 - istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado sia pubblici che privati;
 - asili nidi;
 - chiese ed altri luoghi di culto;
 - oratori;
 - impianti sportivi e centri aggregativi giovanili;
 - centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - strutture residenziali e semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale (come ad esempio, case di cura o di riposo);
 - strutture ricettive per categorie protette;
 - strutture sanitarie e ospedaliere;
 - centri socio ricreativi e sportivi.
- 2) È fatto obbligo di osservare i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S., così come di seguito indicato:
 - a) **Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.L.P.S.** (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling): **dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**
 - b) **Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S.** collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.): **dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it

3) Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto indicato, anche le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di esposizione di apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento del rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;
- b) obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, le attività di semplice divertimento ed intrattenimento, poste all'interno di sale dedicate e non, riguardanti l'esercizio di apparecchi od impianti meccanici od elettromeccanici a cui possono accedere anche i minorenni e che, pur funzionando con l'introduzione di denaro oppure a fronte di pagamento per il loro utilizzo, non prevedono l'erogazione di vincite in denaro (ad es.: videogiochi, calciobalilla, flipper, biliardo, biliardini, bowling, freccette ecc.) NON SONO SOGGETTE alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ove non prevista diversa sanzione da altre disposizioni di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

Se la recidiva supera le tre volte nell'anno si provvederà a sospendere l'attività dell'esercizio per un periodo non inferiore a tre giorni consecutivi. Per gli esercizi di cui all'art. 88 del TULPS si provvederà a richiedere alla Questura di Salerno l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di propria competenza, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 9, 17 bis, 17 ter, e 110 commi 10 e 11 del TULPS.

AVVERTE, ALTRESÌ

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Salerno, competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) decorrenti dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971, nr. 1199) decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 – partita IVA: 00.73.046.065.6


centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it

Manda:

- alla Prefettura di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- alla Questura di Salerno - Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio licenze - ammin.quest.sa@pecps.poliziadistato.it
- alla Stazione Carabinieri di S.Maria di Castellabate - tsa23322@pec.carabinieri.it;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Agropoli - sa1120000p@pec.gdf.it;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Salerno - monopoli.salerno@pec.aams.it
- al SUAP Cilento - suapcilento@pec.it;
- al Comando Polizia Municipale - sede - per la notifica ai diretti destinatari del presente provvedimento nonché per le attività di vigilanza e controllo poliziamunicipale@pec.comune.castellabate.sa.it;
- al Responsabile area IV - sede.

Gastellabate, 5.7.18



Costabile SPINELLI
Il Sindaco
Costabile SPINELLI



Comune di Castellabate - Piazza Lucia - 84048 S. Maria di Castellabate (Sa)

codice fiscale: 81000690651 - partita IVA: 00.73.046.065.6

centralino: 0974 962311 fax: 0974 961188 e-mail: info@comune.castellabate.sa.it Sito: www.castellabate.gov.it

posta certificata: comune.castellabate@pec.it - affarigenerali@pec.comune.castellabate.sa.it